

Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE)

Norme tecniche per gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi

Visto l'articolo 6 capoversi 1 e 4 dell'ordinanza del 2 marzo 1998¹ sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE), l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha designato, secondo l'allegato, le norme tecniche per gli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi, il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 8 OASAE.

Si tratta di norme armonizzate a livello europeo che sono state emanate e pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).

L'elenco delle norme tecniche designate dall'UFE (testo della comunicazione della Commissione europea) e il testo della direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna: telefono: 031 322 56 11, fax: 031 322 25 00, e-mail: office@bfe.admin.ch o in Internet, all'indirizzo: www.bfe.admin.ch/themen/00490/00497/00499/index.html?lang=it.

L'elenco dei titoli delle norme tecniche designate dall'UFE e i relativi testi possono inoltre essere richiesti all'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (telefono: 052 224 54 55, fax: 052 224 54 74) o a Electrosuisse, Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf (telefono: 044 956 11 11, fax: 044 956 11 22).

25 settembre 2012

Ufficio federale dell'energia:

Walter Steinmann

¹ RS 734.6

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 8 OASAE

Norme tecniche che figurano nella comunicazione 2012/C 233/01² della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, il cui rispetto fa presumere la conformità ai requisiti principali ai sensi dell'articolo 8 OASAE, conformemente alla seguente tabella di equivalenza:

Esigenza fondamentale OASAE	Esigenza fondamentale direttiva 94/9/CE
art. 8 OASAE	art. 3 direttiva 94/9/CE

² GU C 233/01 del 03.08.2012

³ Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, GU L 100 del 19.04.1994, pag. 1.

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al *Foglio federale*, inclusa la *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, è di 295.– franchi, IVA del 2,5 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la *Raccolta ufficiale delle leggi federali* (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo *Foglio federale* (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.– franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola *Raccolta ufficiale delle leggi federali* ammonta a 145.– franchi l'anno (IVA del 2,5 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.– franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al *Foglio federale* completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla *Raccolta ufficiale delle leggi federali*, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli *estratti* dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

25 settembre 2012

Cancelleria federale
